



ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SHIATSU DO ONLUS STATUTO

Art. 1-

E' costituita l'Associazione di volontariato denominata SHIATSU DO, che in seguito verrà chiamata Associazione. I contenuti e la struttura dell'associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentano l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'associazione stessa.

La durata dell'associazione è illimitata.

L'associazione ha sede in Milano in via Settembrini 54.

Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sessioni staccate, ove lo ritenga opportuno, in ambito Regionale, Nazionale ed Internazionale con particolare attenzione alle comunità di lavoro di cui la Regione Lombardia è partecipe e competente.

L'Associazione agisce secondo il dettato della Legge quadro nazionale del volontariato 266/91 e Legge regionale del volontariato 22/93.

Art.2 – SCOPI

L'Associazione - senza fini di lucro e con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti - opera nel settore:

1. Assistenza sociale per il benessere psicofisico attraverso la pratica e l'insegnamento dello shiatsu do (pratica manuale di origine Giapponese) e di altre pratiche ad esso complementari.
2. Formazione di volontari in grado di realizzare nel concreto gli scopi indicati al punto 1.

Per il perseguimento, in via esclusiva, di scopi di solidarietà sociale che si concretizzano nelle finalità istituzionali indicate nel successivo art.3.

Art.3 – FINALITA'

L'Associazione, in conformità all'atto di costituzione e agli scopi che si propone, intende perseguire le seguenti finalità:

1. Praticare e proporre come pratica abituale per la vita lo shiatsu-do, con particolare attenzioni alle situazioni di disagio e degrado sociale e culturale, per sviluppare il recupero delle persone emarginate, il rispetto di sé della propria potenzialità e capacità al fine di favorire il reinserimento sociale e la pratica di una vita dignitosa e rispettosa dei bisogni fisici, psicologici e spirituali della persona.
2. Accogliere, assistere ed aiutare gratuitamente persone in stato di bisogno a cui la pratica dello shiatsu do può apportare un miglioramento della qualità della vita.
3. Diffondere la pratica dello shiatsu do attraverso la formazione, prevalentemente gratuita, di volontari destinati a praticare questa disciplina gratuitamente e a sostegno di altre realtà del volontariato.
4. Promuovere la costituzione di associazioni sia a livello Locale che Regionale, ove se ne creino le condizioni, e collaborare con gli Enti Locali, altre organizzazioni di volontariato e le associazioni, per la diffusione della pratica dello shiatsu do.

Art. 4 – TIPO DI ASSOCIAZIONE

L'Associazione è apartitica, acconfessionale e non ha scopo di lucro, opera a scopi di solidarietà e le prestazioni degli aderenti e le cariche sociali sono a titolo prevalentemente gratuito.

In tutte le sue attività interne ed esterne alle sedi, rivolte ad aderenti o a soggetti esterni all'associazione, gli aderenti dell'associazione sono assicurati secondo le Leggi vigenti.

ART. 5 – ADERENTI ALL'ASSOCIAZIONE

Sono aderenti (soci) all'associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione, lo statuto (fondatori) e quelli che ne fanno richiesta, la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo dell'Associazione .

Socio Ordinario , partecipa a tutti gli effetti alla vita associativa, usufruendo di tutti i servizi relativi alle attività associative.

Socio Sostenitore, partecipa a tutti gli effetti alla vita associativa, contribuendo direttamente alla costruzione e realizzazione dei vari progetti che la Associazione riterrà opportuno intraprendere, sempre nel pieno rispetto delle finalità associative.

Socio Benemerito, partecipa a tutti gli effetti alla vita associativa, contribuendo in forma attiva al sostegno economico ed organizzativo per la realizzazione di progetti nazionali ed internazionali di particolare rilevanza.

L'interessato deve presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo e la stessa verrà dal Consiglio stesso deliberata a maggioranza dei 2/3 dei componenti presenti.

L'ammissione richiede: il conseguimento della maggiore età o, per i minori, l'assenso scritto del soggetto esercente la patria potestà.

Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche nella misura consigliata di un solo rappresentante designato con apposito atto dall'Ente o dall'Istituzione interessata.

Ciascun aderente ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di aderenti, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione.

Il numero degli aderenti è illimitato.

Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e doveri.

Nella domanda di ammissione, l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione.

L'ammissione decorre dalla data di deliberazione del Consiglio Direttivo dell'associazione, che deve prendere in esame la domanda di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione dell'istanza, deliberandone l'iscrizione nel registro degli aderenti all'associazione.

Gli aderenti cessano di appartenere all'associazione:

1. Per dimissioni volontarie;
2. Per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;
3. Per decesso;
4. Per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
5. Per persistente violazione degli obblighi statutari.

L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo, sentite le ragioni dell'aderente, con atto motivato preso a maggioranza dei 2/3 i componenti presenti.

Contro tale decisione all'aderente è ammesso il ricorso al Consiglio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti, entro 60 giorni dal ricevimento della deliberazione.

ART.6 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ADERENTI

Gli aderenti devono svolgere in modo personale, spontaneo, gratuito e senza fine di lucro, la propria attività che non può essere retribuita neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti e preventivamente approvati dal Consiglio.

Essi devono inoltre essere disponibili, salvo gravi e giustificati motivi, per la partecipazione alle attività associative, preventivamente concordate, specificatamente riguardanti il settore di competenza.

A tal fine sono tenuti in ogni caso alla formazione e all'aggiornamento tecnico e personale per assicurare la migliore efficacia al proprio servizio.

Gli aderenti sono tenuti inoltre ad osservare il presente statuto ed il regolamento, nonché le deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo, a mantenere un comportamento coerente con le finalità dell'Associazione, a versare la quota associativa che è annuale (con durata pari all'anno solare) non trasferibile né restituibile in caso di decesso, recesso o espulsione, la quota associativa deve essere versata entro 30 giorni dalla scadenza dell'annualità precedente.

Gli aderenti hanno diritto:

1. Di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento dei contributi) e di votare direttamente;
2. Di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
3. Di partecipare alle attività promosse dall'Associazione
4. Di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione
5. Di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Gli aderenti hanno l'obbligo di:

1. Osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi sociali;
2. Versare il contributo stabilito dall'Assemblea;
3. Svolgere le attività precedentemente concordate;
4. Mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

ART. 7 – SONO ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'Assemblea degli Aderenti
2. Il Consiglio Direttivo
3. Il Presidente

Possono inoltre essere costituiti i seguenti Collegi di controllo e garanzia:

1. Il collegio dei Revisori dei Conti
2. Il Collegio dei Garanti

ART.8 – ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI

L'Assemblea degli aderenti è costituita e rappresenta l'universalità degli aderenti in regola col pagamento delle quote sociali, e le sue deliberazioni prese in conformità al Codice Civile, alle Leggi ed al presente statuto, obbligano tutti gli aderenti ancorché non intervenuti e dissenzienti.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dal termine dell'anno sociale, per l'approvazione dei bilanci; deve inoltre essere convocata quando ne facciano richiesta motivata almeno 1/10 degli aderenti e su richiesta del Consiglio Direttivo, ogni volta se ne ravvisi la necessità.

L'Assemblea ordinaria degli aderenti è convocata dal Presidente dell'Associazione su deliberazione del Consiglio Direttivo mediante lettera o altra comunicazione scritta (ad es. fax, e-mail, ecc.) contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata al domicilio dell'aderente, oppure con avviso affisso all'interno della sede almeno 10 giorni prima della riunione, oppure mediante pubblicazione sulla eventuale rivista dell'Associazione.

L'avviso deve contenere la data, l'ora ed il luogo oltre all'ordine del giorno con gli argomenti da trattare.

L'Assemblea ordinaria è convocata in prima e seconda convocazione. In prima convocazione le deliberazioni sono assunte validamente a maggioranza di voti con la presenza di almeno la metà degli aderenti. In seconda convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Nelle deliberazioni che riguardano i bilanci e le responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo questi non partecipano alla votazione.

Le votazioni sono palesi, tranne quelle riguardanti le persone.

L'Assemblea ordinaria delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, approva il programma annuale delle attività ed il piano di formazione ed aggiornamento degli aderenti, elegge tra i propri componenti il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti, approva il regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo; decide in merito alle controversie che dovessero sorgere tra gli aderenti e l'Associazione, delibera su quant'altro le compete per Legge e dal presente statuto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente: il segretario redige e custodisce il verbale nell'apposito libro.

L'Assemblea straordinaria convocata dal Presidente, delibera in merito alle modifiche dell'atto costitutivo e/o dello statuto, sullo scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo dell'associazione con le modalità e le maggioranze indicate rispettivamente al 2° e al 3° comma dell'art.21 del c.c., sentito il parere dell'organismo di controllo istituito per legge.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

Il verbale è tenuto nella sede dell'associazione ed ogni aderente ha il diritto di consultazione e di trarne copia.

ART.9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Aderenti.

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a nove membri, tutti eletti dall'assemblea degli aderenti. I membri del Consiglio restano in carica per un biennio e sono rieleggibili.

I membri del Consiglio Direttivo decadono di norma, qualora risultino assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

Il Consiglio Direttivo può essere sciolto anticipatamente:

1. dall'assemblea con una maggioranza dei 2/3 degli aderenti in caso di atti contrari al presente statuto
2. per dimissioni di almeno la metà dei suoi componenti;
3. su richiesta del Presidente, approvata con maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo;
4. su richiesta di almeno 4/5 dei consiglieri

In caso di dimissioni o decadenza di un consigliere, la sua sostituzione avviene per surroga subentrando il primo dei non eletti che durerà in carica per il periodo residuo del mandato del consigliere sostituito. Tale subentro viene ratificato alla prima assemblea utile.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione e nomina al suo interno il Vice Presidente ed eventualmente il Segretario ed il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con comunicazione scritta almeno due giorni prima tramite lettera r.r. oppure a mezzo telefax o e-mail, almeno una volta al trimestre, ovvero su richiesta motivata di almeno 1/3 dei suoi membri; esso è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi membri, compreso il Presidente, non è ammessa la delega, e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Il Consiglio Direttivo redige il regolamento che regola la vita interna dell'associazione, approvato dall'assemblea degli aderenti per la sua efficacia.

Il Consiglio Direttivo:

1. delibera l'accettazione e la nomina degli aderenti, nonché la loro eventuale esclusione secondo quanto previsto all'Art.4 del presente statuto;
2. presenta all'assemblea ordinaria il programma delle attività e della formazione da svolgere durante l'anno sociale;
3. dà esecuzione alle delibere dell'assemblea;
4. predispone annualmente il rendiconto economico e finanziario. Tutta la documentazione sarà depositata presso la sede sociale almeno 15 giorni prima della data di convocazione dell'assemblea degli aderenti.

ART.10 - IL PRESIDENTE

Il Presidente, eletto a maggioranza assoluta dai componenti del Consiglio Direttivo, dirige l'associazione e la rappresenta, ai sensi della legge e della normativa vigente, di fronte a terzi e in giudizio. Al Presidente spetta la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nel riguardo degli aderenti che nei riguardi dei terzi, con la facoltà di sottoscrivere tutti gli atti, convenzioni e contratti che impegnino l'associazione. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente, coll'accordo del Consiglio Direttivo, può delegare parte delle sue attribuzioni e suoi poteri ad uno o più membri del Consiglio Direttivo, od a uno o più soci.

In caso di necessità e urgenza prende decisioni urgenti, comunicandole al Consiglio Direttivo per la ratifica nella prima seduta successiva.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di necessità o di assenza, in tutte le mansioni ed attribuzioni a lui delegate.

Il segretario collabora col Presidente alla formazione dei programmi, al disbrigo delle pratiche correnti e compila i verbali dell'assemblea e del Consiglio Direttivo, verbali che sono a disposizione degli aderenti per la consultazione presso la sede dell'organizzazione.

I consiglieri collaborano alle varie attività e cooperano per soddisfare le necessità del gruppo, secondo le disposizioni che vengono impartite dal Presidente.

L'amministratore tesoriere è responsabile della gestione amministrativa dell'associazione inerente l'esercizio finanziario ed in particolare della tenuta dei libri contabili, inoltre:

1. controlla e gestisce il patrimonio dell'associazione;
2. controlla la regolare tenuta dei libri contabili, in conformità alle disposizioni di legge vigente in materia;
3. redige annualmente il bilancio o rendiconto, la situazione patrimoniale, economico-finanziaria entro 90 giorni dalla fine di ogni esercizio, con distinzione tra attività istituzionali e quelle direttamente connesse, da sottoporre all'assemblea, dopo l'approvazione del Consiglio Direttivo verso cui è direttamente responsabile
4. relaziona trimestralmente sul proprio operato al Consiglio Direttivo con il quale coordina le proprie attività e le eventuali iniziative.

ART.11 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

L'assemblea può eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti: si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea anche tra i non aderenti; essi restano in carica per un biennio e sono rieleggibili. Tra i compiti principali il collegio, che elegge tra i suoi membri un Presidente, sorveglia la gestione economica e finanziaria dell'associazione, riferisce nel merito dell'assemblea, certifica il bilancio e ne redige la relazione di accompagnamento.

In caso di dimissioni o di decadenza, la sostituzione avviene secondo le norme previste dall'art.9.

ART. 12 – COLLEGIO DEI GARANTI

L'assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti scelti anche tra i non aderenti.

Il Collegio dei Garanti;

1. ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
2. giudica " ex bono et equo " senza formalità di procedure ed il suo lodo è inappellabile.

ART. 13 – PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

1. da beni mobili ed immobili che diverranno di sua proprietà;
2. eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
3. da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incrementare il patrimonio;

Le entrate sono costituite da:

1. contributi degli aderenti per le spese dell'associazione
2. contributi di privati
3. contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche
4. contributi di organismi internazionali;
5. donazioni e lasciti testamentari non vincolati all'incremento del patrimonio;
6. rimborsi derivanti da convenzioni;
7. rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
8. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali ed occasionali;
9. fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore
10. ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio

I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo: eventuali utili che derivino dalla gestione dell'associazione non possono essere in alcun modo ripartiti tra gli aderenti ma devono essere reimpiegati per il raggiungimento delle finalità statutarie.

ART. 14 – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Per lo scioglimento dell'associazione è necessaria la maggioranza di almeno tre quarti (3/4) degli aderenti dell'associazione.

L'Assemblea straordinaria determinerà le modalità di liquidazione, nominando uno o più liquidatori, ed il patrimonio netto, che residua dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altre associazioni di volontariato operanti in identico od analogo settore e comunque in conformità alla normativa vigente.

ART. 15 - NORME DI RINVIO

L'associazione è regolata dal presente statuto e dalle norme di Legge in materia.

Il presente statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art.12 e segg, delle preleggi al codice civile.

Per quanto non previsto al presente statuto si fa riferimento alla normativa vigente, ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano e alla legislazione regionale sul volontariato.

Esente da imposta di bollo e di registro ex art.8 L.266.91